

3.12.1 Norma generale di rinvio

Fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, di sicurezza degli impianti, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, gli ambienti destinati alle attività di cui al presente capitolo devono soddisfare, oltre ai requisiti generali e le disposizioni contenute nei precedenti capitoli relativi alle caratteristiche delle costruzioni, anche le prescrizioni riportate nei successivi articoli.

A) Lavanderie

3.12.2 Lavanderie: campo di applicazione e autorizzazione all'esercizio dell'attività

Fatta eccezione per le lavanderie industriali di cui al successivo articolo 3.12.6, chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere della competente Struttura Tecnica dell'ASL circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi di ristrutturazione dei locali o dell'attività e per i cambi di titolarità. (i)

Per i casi di solo cambio di titolarità la presentazione della domanda di autorizzazione costituisce titolo provvisorio alla continuazione dell'esercizio dell'attività da parte del nuovo titolare per un periodo di 180 giorni.

In tali casi, fermo restando il rispetto degli obblighi di adeguamento derivanti dalla normativa legislativa vigente (con particolare riferimento alla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza impiantistica, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) il Sindaco, su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, impartisce eventuali specifiche prescrizioni di adeguamento cui l'interessato dovrà dare ottemperanza entro i termini fissati con il medesimo provvedimento del Sindaco.

Per l'applicazione di quanto al presente comma resta fermo quanto previsto all'articolo 3.0.0.

La domanda di autorizzazione al Sindaco dovrà essere completa della documentazione e delle informazioni di seguito riportate:

- 1) planimetria dei locali in scala 1:100 riportante, in pianta e sezione, i locali sede dell'attività con indicate le specifiche destinazioni d'uso, le superfici in pianta le superfici e i rapporti aeroilluminanti;
- 2) le caratteristiche essenziali del laboratorio, il numero degli addetti, le lavorazioni previste, le attrezzature;
- 3) il sistema di lavaggio e le materie prime impiegate con allegato schema di funzionamento (o dépliant dei macchinari);
- 4) l'autorizzazione allo scarico o permesso di allaccio alla pubblica fognatura o copia della domanda;
- 5) planimetria riportante la rete interna, relazione indicante le acque utilizzate e le modalità di smaltimento;
- 6) per i casi previsti (ii), l'autorizzazione o copia della domanda ai sensi del DPR 203/88.

Per la documentazione eventualmente già presentata, basta il riferimento alla stessa, qualora non variata.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo vale ad ottemperare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 216 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

(i) Per i cambi di ragione sociale è necessaria la comunicazione al Sindaco e all'ASL

(ii) lavanderie a secco a ciclo aperto

3.12.3 Caratteristiche delle lavanderie

Fatta eccezione per le lavanderie industriali di cui al successivo articolo 3.12.6, le lavanderie devono disporre di almeno 81 mc e 30 mq di superficie utile suddivisa in almeno due locali o spazi separati fra loro di cui uno per il ricevimento clienti. Tali ambienti devono essere dotati di regolamentare aeroilluminazione naturale diretta; ai fini del calcolo dell'aerazione si tiene conto delle aperture di ingresso.

Le lavanderie devono essere provviste di un servizio igienico in uso esclusivo con regolamentare antibagno e lavabo con comandi non manuali. Restano fatte salve le disposizioni di cui al capitolo 11 per i casi applicabili.

I locali devono avere pareti, fino ad un'altezza di m.2.00, e pavimenti costituiti o rivestiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.

Il locale o lo spazio di ricevimento clienti deve essere fruibile da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie nel rispetto della normativa vigente.

Le macchine per il lavaggio ad acqua le centrifughe e le macchine per il lavaggio a secco devono essere installate nel locale o nello spazio non accessibile al pubblico.

L'ambiente ove sono installate le macchine per il lavaggio a secco, in cui si svolge l'attività di stireria e dove si depositano gli indumenti già trattati a secco, deve essere mantenuto in depressione mediante impianto di aerazione artificiale (forzata) che assicuri un ricambio di almeno 3 V/h, con bocca di aspirazione, sita in prossimità del pavimento, ed espulsione oltre il tetto del fabbricato e comunque oltre ogni apertura finestrata presente nel raggio di m.10, tramite idonea canalizzazione indipendente.

Ai fini dell'espulsione, per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e su conforme parere della competente Struttura Tecnica dell'ASL.

Deve sempre essere evitata ogni condizione di molestia olfattiva adottando, se del caso, idonei sistemi di abbattimento.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici a secco a circuito aperto deve sfociare oltre il tetto del fabbricato e comunque oltre ogni apertura finestrata presente nel raggio di m.10, tramite idonea canalizzazione indipendente.

Fermo restando il rispetto, ove previsto, dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, deve sempre essere evitata ogni condizione di molestia olfattiva adottando, se del caso, idonei sistemi di abbattimento.

3.12.4 Scarichi idrici

Lavanderie: gli scarichi provenienti da attività di lavanderia a secco, fermo restando l'obbligo di

separazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei residui considerati rifiuti speciali e/o pericolosi nel rispetto delle norme vigenti, sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

I recapiti consentiti e le modalità di scarico sono definiti dalla l.r.62/85.

Lavanderie ad umido: fermo restando il rispetto della normativa vigente per le attività che danno origine a scarichi industriali, gli scarichi provenienti da lavanderie ad umido sono classificati civili di categoria C ex articolo 1 - comma 1 - della l.r. 62/95, secondo l'individuazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 24.6.1986 n.IV/10562.

I recapiti consentiti e le modalità di scarico sono definiti dalla stessa l.r. 62/85.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art.14 della l.r. 62/85, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione delle lavanderie ad umido.

Lo scarico, prima della miscelazione con altre acque reflue e prima del recapito, deve essere reso accessibile al campionamento mediante realizzazione di idoneo pozzetto

di ispezione e prelievo o altro sistema tecnico equivalente.

3.12.5 Norme di esercizio dell'attività

Nell'esercizio dell'attività devono osservarsi le seguenti norme:

- 1) il carico di solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- 2) la pulizia dei filtri deve essere effettuata da personale munito di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- 3) i rifiuti speciali e quelli pericolosi quali, la decalite, le morchie derivanti dalla distillazione del solvente, i carboni attivi esausti, i filtri a cartuccia e gli eventuali fanghi derivanti da impianti di trattamento dei reflui prodotti dalle lavatrici ad acqua, devono essere raccolti, stoccati e smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- 4) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente arieggiati alla fine di ogni ciclo di lavaggio.

3.12.6 Lavanderie industriali (i)

L'esercizio di attività di lavanderia industriale è soggetta al rilascio del Nulla-Osta del Sindaco secondo le procedure di cui al Capitolo 1° del presente Titolo.

Tali attività, oltre il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, devono essere provviste di distinti locali o spazi per il ricevimento della biancheria sporca, per il lavaggio, per il deposito degli indumenti lavati e per la stiratura.

La dotazione di servizi per il personale deve essere dimensionata in conformità alle disposizioni di cui al precedente capitolo 11.

Resta fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

(i) per lavanderie industriali, secondo la definizione ISTAT, si intendono quelle attività di lavaggio, pulitura a secco o a umido, a macchina o a mano, di qualsiasi capo di vestiario o tessuto svolto a favore di terzi - industrie, imprese, enti, istituzioni-

3.12.7 Trasporto della biancheria

Il trasporto della biancheria destinata ad esser lavata e restituita dopo il lavaggio, deve avvenire utilizzando veicoli rivestiti di materiali lavabile e strutturati in modo che la biancheria pulita e confezionata e la biancheria sporca appositamente racchiusa in sacchi o altro sistema idoneo, siano tenute in zone tra loro separate.

B) Barbieri, parrucchieri ed attività affini

3.12.8 Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza ed attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 del T.U. LL.SS., è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142 nonché dalle norme di cui alla L.R. 15.9.1989, n. 48 e dalla L. 04.01.90 n. 1.

Nell'esercizio dell'attività di estetista ci si potrà avvalere esclusivamente delle apparecchiature di cui all'elenco allegato alla L. 1/90 e all'allegato A della L.R. 48/89.

Dette attività non possono, di norma, essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole della competente Struttura Tecnica dell'ASL che accerterà l'idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.9 Caratteristiche dei locali

I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari come previsto al cap. 4°, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) pavimento di superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, utilizzabile sia dall'utenza che dal personale per le attività con un numero massimo di tre addetti compreso il titolare, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- d) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'utenza e servizi igienici (wc, spogliatoi, docce) per il personale, calcolato secondo quanto previsto al precedente Cap. 11 per le attività con un numero addetti compreso il titolare maggiore di 3, accessoriato con rubinetterie a comando non manuale;
- e) uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con numero di addetti fino a 3, nell'antibagno purché lo stesso abbia superficie non inferiore a mq 1 per addetto; lo spazio deve essere delimitato a tutta altezza dallo spazio wc;
- f) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda;
- g) arredamento di facile pulizia;
- h) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- i) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività (uso di caschi, tinture ecc.), potranno essere imposti, su proposta della competente Struttura Tecnica dell'ASL, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- j) per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mq.4, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno; in relazione all'utilizzo del box potrà essere imposta l'installazione di un lavabo.

- k) i box per abbronzatura dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di superficie:
- trattamento corpo 3mq.
 - trattamento viso 1,5mq.

3.12.10 Pulizia degli ambienti di lavoro e disinfezione delle attrezzature e norme di comportamento per gli addetti

Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di pulizia secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Autorità Sanitaria. Sino a diversa determinazione tali criteri e modalità sono quelli riportati nell'allegato tecnico n.(1).

3.12.11 Attività in ambienti privati

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

L'accesso ai locali di attività deve essere separato da locali/spazi di civile abitazione.

C) Attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini

3.12.12 Attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini: Nulla Osta.

L'esercizio delle attività di tatuatore, applicatore di piercing e affini, è subordinato alla acquisizione di specifico Nulla Osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, previo accertamento del possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attività esercitata.

E' vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

3.12.13 Caratteristiche dei locali

I locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati e illuminati.

Dovrà essere prevista:

- a) spazio o sala d'attesa di superficie minima di 9 mq;
- b) locale per l'effettuazione delle procedure, di superficie minima di 9 mq;
- c) un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività, con regolamentare antibagno e lavabo provvisto di rubinetteria a comando non manuale; restano fatte salve le disposizioni di cui al cap. 11;

- d) spazio adeguato per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione ad alto livello, provvisto di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali. Deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i presidi e materiali puliti e sterilizzati.

Tutti i locali dovranno essere provvisti di pavimenti di materiale impermeabile e ben connesso, pareti rivestite per un'altezza di m. 2,00 di materiale impermeabile di facile lavatura e disinfezione.

Tali locali devono avere ingresso indipendente ed essere fisicamente separati da abitazioni e da altre attività.

Per la pulizia degli ambienti di lavoro e disinfezione/sterilizzazione delle attrezzature, si rimanda all'allegato tecnico n. 1 dell'art. 3.12.10.

Dopo l'utilizzo i materiali monouso e tutti i rifiuti potenzialmente infetti debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.

D) Attività di tosatura animali

3.12.14 Attività di tosatura animali: Autorizzazione

Gli esercizi di attività di tosatura e di tolettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario.

Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed intercettazione dei peli.

CRITERI E MODALITA' DI STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE

Fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- 1) gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoï, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. Il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima del procedimento di pulizia.

La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei metodi di seguito riportati:

a) metodi fisici:

- vapore sottopressione: autoclave a 120 °C per un minimo di 20 minuti;
- calore secco: stufa a secco a 170 °C per 2 ore;
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230 °C per 2 secondi (indicata per piccoli oggetti);

La disinfezione ad alto livello provoca la distruzione di tutti i microrganismi patogeni eccetto le spore. Tale disinfezione si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore mediante bollitura diretta per 20 minuti.

b) metodi chimici

Nel caso di materiali non trattabili con il calore (non è possibile applicare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello per bollitura) è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico.

I disinfettanti utilizzabili sono i seguenti:

AGENTE	CONCENTRAZIONE
Ipoclorito di Sodio	0,1 - 0,5 %
Ipoclorito di Calcio	0,5 %
Cloramina	0,5 - 2 %
Alcool Etilico	70 %
Glutaraldeide	2% sol. in acqua (DIBA)
Formalina	4%
Perossido di idrogeno	6 %
Povidone di iodio	2,5% di iodio

Per le modalità d'uso dei prodotti sopracitati occorre sempre seguire le indicazioni fornite dalla ditta produttrice (alla voce "disinfezione chimica degli oggetti") in merito:

ai tempi di contatto;

alla durata delle soluzioni;

alle cautele di uso e di detenzione ed alle limitazioni d'uso dei vari materiali.

Gli apparecchi a raggi UVA sono inefficaci a determinare la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti. Possono essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per conservare gli strumenti già trattati.

- 2) i lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti e almeno giornalmente disinfettati con una delle sostanze chimiche riportate nell'allegato tecnico al presente capitolo;
- 3) le pareti e i pavimenti devono essere tenuti in buono stato di pulizia (lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti);
- 4) la biancheria dovrà essere pulita per mezzo di lavatrici che raggiungano la temperatura di 90 °C per almeno 15 minuti. L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiori richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberano cloro (candeggina). Per i tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (per esempio glutaraldeide). E' comunque preferibile l'utilizzo di biancheria monouso;
- 5) il personale deve indossare una sopravveste pulita, lavarsi le mani prima di ogni servizio e, quello addetto ai servizi di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante deve essere munito di guanti.

In ogni caso l'impiego dei prodotti in questione dovrà avvenire nel rispetto delle istruzioni per l'uso riportate e/o allegate alle confezioni dei prodotti medesimi.